

**LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2003, N. 4.
DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E FINANZIARIE PER L'ANNO 2003
(GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA P.I N. 17 DEL 17 APRILE 2003)**

ART. 77. BED AND BREAKFAST

Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003
(Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana p. I n. 17 del 17 aprile 2003)
Art. 77. Bed and breakfast

1. Al comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "di tre camere" sono sostituite con le parole "di cinque camere ed un massimo di venti posti letto".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. L'attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati."
3. All'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente comma:
"14. All'attività di bed and breakfast si applicano, in quanto compatibili, i benefici previsti dagli articoli 18, 19, 35 e 50 della presente legge."